

GIORNO 31 DI GENNAIO 2011, SI E' CHIUSO UN ANNO VENATORIO PIENO DI AMAREZZE PER LA CACCIA E I CACCIATORI SICILIANI. PER EVITARE CHE L'ANNO APPENA TRASCORSO POSSA ESSERE RICORDATO ANCHE SOTTO IL PROFILO SANZIONATORIO, SI RICORDA CHE A NORMA DELL'ART. 31, COMMA 6, DELLA L.R. 33/97, IL TERMINE ULTIMO PER LA RESTITUZIONE DEL TESSERINO VENATORIO, E' IL 1° APRILE P.V. IN MANCANZA DI TALE ADEMPIMENTO, IL CACCIATORE CHE NON HA CONSEGNATO IL TESSERINO ENTRO I TERMINI PRESCRITTI, **PER QUANTO E' PREVISTO ALL'ARTICOLO 32, COMMA 9, APPROVATO ALL'A.R.S. IN DATA 8 MAGGIO 2001, AL CACCIATORE INADEMPIENTE SARA' COMMUNATA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 25,82 A € 154,94.**

SI RICORDA ALTRESI', CHE LA RESTITUZIONE DEL TESSERINO IN OGGETTO, A NORMA E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 31, COMMA 6, DELLA L.R. 33/97 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, **DEVE ESSERE EFFETTUATA PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA DEL CACCIATORE.** **SI RAMMENTA INOLTRE, CHE L'ULTIMA PAGINA DEL TESSERINO RELATIVA AL RIEPILOGO DELLA SELVAGGINA ABBATTUTA, DEVE RISULTARE DEBITAMENTE COMPILATA PRIMA DELLA CONSEGNA, PER TALE INADEMPIENZA SARA' COMMUNATA UNA SANZIONE DI € 154,00.**

A.S.C.N.